



CITTÀ DI ALGHERO
Provincia di Sassari

Ordinanza n. 56 del 26/06/2015

IL SINDACO

Tutela e controllo della popolazione felina a vita libera nel territorio comunale

Premesso che

- la Legge 14 Agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo" promuove e disciplina la tutela degli animali, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono al fine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente;
- la Regione Autonoma della Sardegna, con Legge Regionale del 18 maggio 1994, n. 21 "Norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina", detta le norme di tutela delle condizioni di vita degli animali di qualsiasi genere e specie, prevede interventi contro il randagismo, istituisce l'anagrafe canina e promuove l'educazione al rispetto degli animali;

Visto, in particolare, l'Art.14 della suindicata legge con il quale la Regione Sardegna al

- comma 1 - Protezione dei gatti in libertà - promuove la tutela dei gatti che vivono in stato di libertà;
- comma 3 - Enti o associazioni iscritte all'albo regionale - sostiene che, in accordo con l'Azienda sanitaria locale, le associazioni di volontariato possano avere in gestione le colonie di felini che vivono in stato di libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Preso atto del D.P.G.R. 4 marzo 1999, n. 1 - Regolamento di attuazione della legge 14 agosto 1991, n. 281 e della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 e della legge regionale 1° agosto 1996, n. 35 sulla prevenzione del randagismo.

Vista la deliberazione Regionale n. 17/39 del 27.4.2010 che emana le direttive in materia di lotta al randagismo e protezione degli animali d'affezione ed in particolare l'art. 11 - Tutela dei Gatti - che definisce "colonia felina" un gruppo di gatti vaganti (liberi) che vivono stabilmente in un luogo pubblico o aperto al pubblico.

Visto il verbale di Consiglio Comunale n. 9 del 11 marzo 2008 con il quale si approva il Regolamento per la Tutela degli animali da affezione.

Ritenuto che lo stesso, in considerazione delle nuove disposizioni di legge e prescrizioni dettate dalla Regione Sardegna, debba essere aggiornato.

Visti

- gli art. 50 e 7 bis del D. Lgs 18 Agosto 2000 n. 267;
- la legge 21.11.1981 n. 689;
- il DPR 320/54 "Regolamento di Polizia Veterinaria";
- la Legge n. 189 del 20/07/2004 e le modifiche apportate all'art. 727 del Codice Penale;

Considerato:

- che l'Amministrazione Comunale intende garantire la tutela del benessere ed il controllo demografico e sanitario dei gatti liberi di competenza pubblica;
- che la gestione pubblica necessita della preziosa collaborazione del Volontariato, a partire dalle offerte alimentari nei punti autorizzati, evitando equivoci e conflitti tra volontari zoofili e vicinato;
- che nelle more di approvazione del nuovo Regolamento Comunale per la Tutela degli Animali di affezione è necessario adottare provvisoriamente il presente provvedimento al fine di regolamentare l'istituzione delle colonie feline, le modalità di gestione e della convivenza con i gatti.

ORDINA

1. I gatti liberi presenti sul territorio comunale sono sotto controllo/tutela del Comune di Alghero che opera in collaborazione con l'Azienda Sanitaria Locale. Nel caso di episodi di accertato maltrattamento il Comune si riserva la facoltà di procedere nei confronti dei responsabili.
2. Sull'intero territorio comunale è fatto divieto a chiunque non autorizzato, di offrire cibo a gatti liberi vaganti o lasciarne comunque a loro disposizione. Chiunque intende collaborare, anche solo con offerte di cibo, deve contattare il servizio Tutela e Benessere Animale del Comune di Alghero per i previsti accordi.
3. E' vietato, se non autorizzati dal Comune o dall'Azienda ASL.:
 - a. catturare gatti vaganti;
 - b. immettere in libertà gatti domestici abituati solo in casa;
 - c. immettere sul territorio gatti vaganti di competenza di altri Comuni, province o regioni italiane o estere.
4. Chi rinvenisse nella sua proprietà cucciolate di gattini neonati, deve astenersi da qualunque iniziativa e segnalarne tempestivamente il ritrovamento all'Ufficio Tutela Animale; la mancata segnalazione comporta che tali cuccioli verranno considerati nati da gatta di proprietà. Se il ritrovamento avviene in locali con possibilità d'accesso da parte di gatti vaganti, è vietata la chiusura del percorso per non impedire alla madre di spostare spontaneamente il nido in altro luogo.
5. Chi venisse visitato da gatti vaganti, qualora indesiderati, potrà dissuaderne l'accesso utilizzando mezzi indiretti che non causino danni all'animale. Qualora l'animale fosse invece gradito, va comunque segnalato al Comune. Onde evitare appropriazione indebita, sono vietati atti d'adescamento e sottrazione alla libera vaganza di soggetti non bisognosi di cure urgenti.
6. In caso di gatti feriti o in grave pericolo di vita, è necessario contattare la centrale operativa della Polizia Municipale.
7. La soppressione dei gatti è consentita solo nei casi certificati dal Medico Veterinario per gravi malattie a prognosi infausta (incurabilità), all'esclusivo fine d'evitare ulteriori e inutili

sofferenze all'animale. La soppressione può essere eseguita esclusivamente da un Medico veterinario, previa anestesia.

8. Il Comune, con la collaborazione delle associazioni di volontariato, provvede a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed, eventualmente, ad avviare la procedura di riconoscimento della colonia felina mediante sopralluogo di verifica, compilazione di apposita scheda e/o verbale e la predisposizione di tutti gli atti amministrativi necessari.
9. Una colonia felina viene riconosciuta quando è istituita dal Comune ed è costituita da almeno un numero di gatti pari a 10 i quali vivono stabilmente in un determinato luogo pubblico o aperto al pubblico di norma ubicato all'interno del perimetro urbano e ne viene verificata la sua compatibilità paesaggistica ed ambientale.
10. Nelle aree naturali protette (Parchi, SIC e ZPS) l'istituzione delle colonie feline deve essere sottoposta al parere dell'ufficio ambiente, al parere tecnico dell'ISPRA e a Valutazione d'Incidenza tramite l'ufficio SAVI della Regione Autonoma della Sardegna.
11. Le colonie feline vengono affidate ad un referente che ne è responsabile nei confronti del Comune e della ASL. Il referente è l'unica persona autorizzata al controllo della salute e al sostentamento dei gatti. E' responsabile dello stato igienico dell'area di somministrazione e del decoro urbano.
12. Il responsabile collabora con il Comune e la ASL nelle operazioni di cura sanitaria e controllo demografico.
13. I cittadini o le associazioni di volontariato che intendono essere riconosciuti come "Referenti" di Colonie Feline sono tenuti a:
 - a. prendere accordi con l'ufficio competente del Comune che provvederà a rilasciare apposito tesserino di riconoscimento. Il tesserino può essere sospeso o ritirato qualora il comportamento del titolare non risulti corretto;
 - b. collaborare con l'ufficio comunale competente per censire i gatti liberi e fornire, eventualmente, il numero dei soggetti ed i relativi dati identificativi; il censimento deve essere mantenuto aggiornato relativamente al numero di gatti presenti e alle loro condizioni di salute.
14. Le colonie feline devono essere gestite con il massimo decoro ed igiene. Ferma l'osservanza del regolamento edilizio, è vietato costruire o posizionare baracche di qualsiasi specie per il ricovero di gatti siano esse stabili che precarie o che possano, in qualche modo, ledere il pubblico decoro.
15. Le colonie feline, di norma, non possono essere spostate dal luogo ove abitualmente risiedono; eventuali trasferimenti potranno essere effettuati solo dietro autorizzazione del Comune in collaborazione con le Associazioni animaliste, per documentate esigenze ambientali/territoriali/sanitarie.
16. L'Azienda ASL., tramite i Servizi Veterinari, provvede alla sterilizzazione dei gatti censiti all'interno della colonia felina. I gatti sterilizzati vengono identificati mediante spuntatura della pinna auricolare e applicazione del microchip.

AVVERTE

Per l'inottemperanza accertata al presente provvedimento si procederà alla segnalazione del reato di cui all'art. 650 del Codice Penale per Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità.

RENDE NOTO

Inoltre che a norma dell'art. 3, comma IV, della Legge n. 241/1990, avverso la presente Ordinanza, chiunque ne abbia interesse potrà ricorrere entro 60 gg. dalla notifica o piena conoscenza al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna.

In alternativa, nel termine di 120 gg., dalla notifica o piena conoscenza potrà essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 6 del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

A norma dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Tutela Conservazione della Natura e degli Ecosistemi.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 gg consecutivi e resa nota a mezzo della stampa locale e mediante pubblicazione sul sito internet del Comune di Alghero.

Il Sindaco

Dott. Mario Bruno

